

COPIA



Comune di Ossana
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46/15
della
GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: Esenzione totale del contributo di concessione ex articolo 117, 1° comma, lettera b) della L.P. 1/2008 e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio articolo 59 della L.P. 1/2008. Accoglimento della domanda presentata dalla signora Matteotti Flora ed approvazione dello schema di convenzione.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17.30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

Sono presenti:

Assenti				
			giust.	ingiust.
DELL'EVA	Luciano	Sindaco		
COSTANZI	Sandro	Vicesindaco		
BEZZI	Michela	Ass.	X	
BEZZI	Ervino	Ass.		
COGOLI	Giannino	Ass.		

Assiste il Segretario comunale **dott.ssa Giovanna Loiotila**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL'EVA LUCIANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Esenzione totale del contributo di concessione ex articolo 117, 1° comma, lettera b) della L.P. 1/2008 e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio articolo 59 della L.P. 1/2008. Accoglimento della domanda presentata dalla signora Matteotti Flora ed approvazione dello schema di convenzione.

Relazione.

In data 20.01.2015 la signora MATTEOTTI FLORA ha presentato domanda per il rilascio di concessione edilizia per i lavori di “Risanamento conservativo di tipo B e ristrutturazione della P.ed. 123 - P.M. 1 de P.ed. 124 P.m. 1 rifacimento del tetto P.ed. 123 –124 P.m. 1 -2 in C.C. di Ossana”;

Il progetto allegato alla domanda di cui sopra redatto dall’ ing. Bezzi Roberto con studio tecnico Via Nazionale nr. 21 - 38020 Monclassico (TN) è stato esaminato favorevolmente dalla commissione edilizia comunale nella seduta di data 20.01.2015 ed è completo di tutti i necessari allegati ed autorizzazioni;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 115 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (d’ora in poi citata con l’abbreviazione L.P. 1/2008 il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla corresponsione di un contributo determinato dal Sindaco e commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione;

Ai sensi dell’articolo 117, 1° comma, lettera b) della L.P. 1/2008, il contributo di concessione non è dovuto “per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 mc. di volume e a condizione che l’intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente”;

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 03/09/2010 in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 59 della L.P. 1/2008, sono state determinate le dotazioni minime di parcheggio per le costruzioni e sono stati individuati i casi di esenzione dall’obbligo di reperire gli spazi parcheggio;

L’esenzione dall’obbligo di reperire gli spazi per parcheggio prescritti è subordinata al pagamento al comune di una somma corrispondenza al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti.

La Giunta provinciale ha inteso tuttavia esentare dalla monetizzazione degli spazi minimi di parcheggio talune fattispecie al fine di favorire l’utilizzo dei volumi esistenti tra cui si annovera quella finalizzata al recupero a scopo di prima abitazione di edifici esistenti di cui all’art. 117, comma 3 della L.P. n. 1/2008

Nel caso di specie si pone pertanto la necessità, come peraltro previsto dai dettati normativi e regolamentari vigenti, di subordinare l’applicazione delle esenzioni sopra espresse al soddisfacimento di specifici requisiti.

In termini di dettaglio i requisiti relativi o necessari per l’esenzione del pagamento del contributo di concessione trovano logica e naturale estensione all’esenzione concernente la somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio.

Ciò detto e premesso, ai fini del riconoscimento delle esenzioni sopra espresse devono pertanto sussistere in capo al richiedente, così come previsto dall’art. 150 della L.P. 1/2008, i requisiti espressi dall’art. 111 commi 3 della L.P. 22/91 che risultano i seguenti:

- a l’unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente
- b il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori
- c il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale
- d il richiedente deve obbligarsi a non cedere l’immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione lavori

Vista la dichiarazione a firma del richiedente con la quale dichiara di essere in possesso dei requisiti, agli atti prot. n. 1613 di data 22.04.2015.

Quanto sopra espresso è stato formalizzato nell’ambito di uno schema convenzionale che costituisce formale impegno del richiedente rispetto ai requisiti sopra richiesti.

Sussistono pertanto tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per dar corso all’approvazione dello schema di convenzione atto, quest’ultimo prodromico per concedere le esenzioni più volte richiamate.

LA GIUNTA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.. 17 dd. 17.03.2015 esecutiva cui è stato adottato l’atto programmatico di indirizzo per l’esercizio provvisorio per l’anno 2015, individuando gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed affidando agli stessi le competenze di cui al D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Considerato che l’atto di indirizzo sopra richiamato attribuisce alla Giunta comunale la competenza in materia di approvazione delle convenzioni in materia urbanistica in particolare per esenzioni dal pagamento del contributo di concessione;

premesso quanto sopra;

accertato quindi che sussistono tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per procedere all’accoglimento della domanda del Signora MATTEOTTI FLORA l’esenzione totale del contributo di

concessione e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio dovuto per il rilascio della concessione edilizia;

esaminata la documentazione presentata dal richiedente;

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla base dell'istruttoria dell'ufficio tecnico incaricato e che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile non comportando il presente provvedimento impegni di spesa

visti gli articoli nr. 59 - 115 e 117 della legge provinciale 1 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità.

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti legalmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di accogliere la domanda della signora Matteotti Flora per l'esenzione totale del contributo di concessione ex articolo 117, 1° comma, lettera b) della L.P. 1/2008 e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio ai sensi dell'art. 59 della L.P. 1/2008, dovuto per il rilascio della concessione edilizia relativa ai lavori di :“Risanamento conservativo di tipo B e ristrutturazione della P.ed. 123 - P.M. 1 de P.ed. 124 P.m. 1 rifacimento del tetto P.ed. 123 –124 P.m. 1 - 2 in C.C. di Ossana”;
2. di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipulazione della convenzione all'uopo predisposta costituita da n. 6 articoli ed allegata al presente provvedimento amministrativo dirigenziale quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione definitiva secondo lo schema di cui al precedente punto 2), ad avvenuta esecutività della presente deliberazione;
4. Di riconoscere il presente atto soggetto a comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
5. Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199;
- c) Ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.0971 n. 1034 e s.m. e i.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luciano Dell'Eva
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni sulla base dell'istruttoria dell'ufficio tecnico comunale.

Lì 27.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è in pubblicazione per 10 giorni consecutivi dal giorno **05.05.2015** all'Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila
F.TO

Deliberazione esecutiva il **16.05.2015** ai sensi dell'art. 79 comma 3, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

F.TO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 18.05.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Giovanna Loiotila

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DI DATA 27.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Loiotila dott.ssa Giovanna

COMUNE DI OSSANA
PROVINCIA DI TRENTO

Via Venezia nr. 1 - 38026 OSSANA (TN) - Tel. (0463)/7513.63 - - C.F. 00159240225

CONVENZIONE PER L'ESENZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE EX ART 117 COMMA 1 LETTERA B) DELLA L.P. 1/2008 E DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AL COSTO DI COSTRUZIONE DEL VOLUME STANDARD DI PARCHEGGIO AI SENSI ART. 59 DELLA L.P. 1/2008

Tra i signori :

- Sig.r LUCIANO DELL'EVA, nato a Ossana (TN) 17.01.1954 e domiciliato per la carica in OSSANA (TN), presso la sede Municipale del Comune di Ossana in Via Venezia, nr. 1, codice fiscale n.00159240225, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso e nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Ossana e ciò in esecuzione della deliberazione giuntale n._____ dd. _____ esecutiva; -----
- Signora MATTEOTTI FLORA, nata a Cles il 21.05.1973, e residente a Ossana in Via Strada della Villa nr. 5 (CF: MTTFLR73E61C794T) la quale interviene nel presente atto quale proprietaria della P.M. 1 della P.ed. 123 in C.C. di Ossana; e firmataria della richiesta di Concessione Edilizia nr. 64/2014 di data 20.01.2015 prot. nr. 4632.

Premesse:

- con deliberazione giuntale n. _____ di data _____ è stata accolta la richiesta di esenzione totale dal versamento del contributo di concessione ai sensi dell'art. 117 comma 1 lettera b) e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio ai sensi dell'art. 59 della L.P. 1/2008 per i lavori di “Risanamento conservativo di tipo B e ristrutturazione della P.ed. 123 - P.M. 1 de P.ed. 124 P.m. 1 rifacimento del tetto P.ed. 123 –124 P.m. 1 -2 in C.C. di Ossana “;
- con la deliberazione giuntale di cui sopra è stato tra l'altro approvato lo schema di convenzione per l'esenzione dal contributo di concessione e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio costituito da n. 6 articoli;
- preso atto che la medesima deliberazione subordinava l'esenzione del pagamento del contributo di concessione e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio alla stipulazione della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

La Signora MATTEOTTI FLORA , nata a Cles il 21.05.1973, e residente a Ossana in Via Strada della Villa nr. 5 (CF: MTTFLR73E61C794T), ai fini del riconoscimento dell'esenzione totale per il pagamento del contributo di concessione di cui all'art. 117 comma 1 lettera b) e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio di cui all'art. 59 della L.P. 1/2008, per i lavori di lavori "Risanamento conservativo di tipo B e ristrutturazione della P.ed. 123 - P.M. 1 de P.ed. 124 P.m. 1 rifacimento del tetto P.ed. 123 –124 P.m. 1 -2 in C.C. di Ossana " ; ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del decreto medesimo cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la sussistenza dei seguenti requisiti:

- che l'unità abitativa summenzionata è di proprietà tavolare della stessa;
- di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

Peraltro, la Signora MATTEOTTI FLORA , nata a Cles il 21.05.1973, e residente a Ossana in Via Strada della Villa nr. 5 (CF: MTTFLR73E61C794T), si impegna a trasferire la propria residenza nell'unità abitativa in questione, entro un anno dalla fine dei lavori di cui alla presente convenzione.

Articolo 2

Il Comune di OSSANA a norma dell'articolo 117, comma 1, lettera b), esenta totalmente la Signora MATTEOTTI FLORA, dal versamento del contributo di concessione e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio ai sensi dell'art. 59 della L.P. 1/2008, dovuti per i lavori di " Risanamento conservativo di tipo B e ristrutturazione della P.ed. 123 - P.M. 1 de P.ed. 124 P.m. 1 rifacimento del tetto P.ed. 123 –124 P.m. 1 -2 in C.C. di Ossana

Articolo 3

La Signora MATTEOTTI FLORA si obbliga a non cedere l'immobile oggetto delle agevolazioni, di cui all'articolo 2, la proprietà o il godimento a qualsiasi titolo (quindi anche locativo), per un periodo di 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata.

Articolo 4

In caso di cessione e/o alienazione dell'immobile anche parziale intervenuta nel corso del periodo di cui all'articolo 3 della presente convenzione, la signora MATTEOTTI FLORA decade dai benefici concessi e dovrà provvedere al pagamento del contributo di concessione e della somma corrispondente al costo di costruzione del volume standard di parcheggio determinati dal Comune, in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione.

La decadenza dei benefici di cui sopra trova altresì applicazione qualora la signora METTEOTTI FLORA dia corso al

fractionamento dell'unità abitativa, di cui alla presente convenzione, nella logica di ricavare unità autonome nell'ambito dell'involucro edilizio dell'originario appartamento.

Articolo 5

Il Comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dalla signora MATTEOTTI FLORA, beneficiario dell'esenzione, mediante verifiche e/o controlli che si potranno effettuare attraverso richieste documentali, sopralluoghi, ecc.

Articolo 6

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la presente convenzione, sono a carico del beneficiario.

IL SINDACO

IL BENEFICIARIO

Ossana , lì_____